

**CONVENZIONE-QUADRO**

tra

**l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale**, nel seguito denominata, per brevità, anche solo **Università**, con sede legale in Cassino (FR), viale dell'Università - Rettorato Campus Folcara - C.F. 81006500607 e P.IVA 01730470604, in persona del legale rappresentante Rettore pro tempore prof. Giovanni Betta, nato a Napoli il 5/01/1961, domiciliato per la carica presso la Sede dell'Università a ciò autorizzato in forza dalla Delibera del Consiglio di Amministrazione del 21/04/2021 p.to 25

e

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D'ITALIA**, di seguito denominata, per brevità, anche solo **ANMI** (C.F. 80216990582) con sede in Roma, Piazza G. Randaccio, 2, nella persona dell'Amm. Sq. (r) Pierluigi Rosati, in qualità di Presidente e legale rappresentante p.t., per la sua carica e agli effetti del presente atto domiciliata in Roma, Piazza G. Randaccio, 2.  
(di seguito denominate congiuntamente Parti)

**Premesso che**

- l'Università, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, sviluppa e diffonde le proprie attività e prodotti di ricerca e di alta formazione anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati rappresentativi del mondo della cultura, del lavoro e della produzione;
- l'Università, già sede primaria della ricerca scientifica, è da tempo impegnata, per il tramite del Dipartimento di Economia e Giurisprudenza e del Laboratorio di ricerca "Progetto Professione Mare, Porti e Trasporti", in ricerche che vertono su argomenti afferenti al Diritto marittimo, aeronautico e dei trasporti;

- il menzionato Laboratorio ha tra le proprie finalità quella di essere punto di riferimento per convenzioni esterne di ricerca per agevolare proficue relazioni con il territorio, il tessuto imprenditoriale e le associazioni di categoria;
- l'ANMI, associazione d'Arma apolitica e senza fini di lucro, "è la libera unione di coloro che sono appartenuti o appartengono senza distinzione di grado, alla Marina Militare";
- l'ANMI ha tra i suoi fini statutarî quello di "promuovere iniziative volte a diffondere e consolidare i comuni valori della cultura e delle tradizioni marinare, o comunque collegate con il mare, l'ambiente marino, le attività marinare, la salvaguardia della vita umana in mare e la loro diffusione soprattutto fra i giovani";
- l'ANMI è disponibile a essere direttamente coinvolta dall'Università in attività congiunte coerenti con gli obiettivi formativi dei corsi e in particolare per seminari, stage curriculari e post curriculari;
- l'ANMI ha interesse ad agevolare, in favore dei propri associati e loro familiari, un percorso e una formazione universitaria di alta qualità;
- è interesse delle Parti promuovere una collaborazione organica estesa a tutti gli ambiti di attività dell'Università relativamente a didattica, ricerca e terza missione;
- per il conseguimento dei rispettivi fini istituzionali, le Parti manifestano la comune e costante attenzione all'interscambio di conoscenze, esperienze lavorative, didattiche e di ricerca, cooperando, altresì, nelle previste forme di legge, per la formazione di operatori con spiccate capacità scientifiche e professionali nei settori di interesse;
- le Parti intendono collaborare, con riferimento ai Corsi di Studio attivi presso

l'Ateneo, alla formazione degli associati ANMI nonché dei relativi nuclei familiari (meglio descritti nel successivo art. 3), favorendo la partecipazione alle attività didattiche istituzionali curricolari anche mediante le agevolazioni di carattere economico di cui all'art. 3;

- le Parti concordano, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti dei rispettivi ordinamenti, di stipulare un accordo di collaborazione, ispirandosi ai principi della promozione e valorizzazione della libera iniziativa e della leale sinergia, al fine di sviluppare e organizzare al meglio le potenzialità del sistema della ricerca scientifica e della formazione, affinché le attività dell'Università e dell'ANMI possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente;
- tutto ciò premesso

**Si conviene e si stipula quanto segue**

**Art. 1**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e vincolano le Parti alla loro osservanza.

**Art. 2 Obiettivi della collaborazione**

Fine della convenzione è quello di instaurare un rapporto di collaborazione fra le Parti, nel quale le attività di ricerca, didattica e terza missione dell'Università e le attività dell'ANMI possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente, con particolare riferimento al diritto marittimo e alle connesse problematiche giuridiche (quali, ad esempio, ricerca e soccorso, safety e security, tutela dell'ambiente, portualità) e con riferimento altresì alla diffusione della cultura del mare, come pure all'iniziativa in campo culturale e formativo relative a tali settori.

### **Art. 3 Ambiti e modalità della collaborazione**

Considerate le rispettive aree di attività e competenze, le Parti si impegnano ad attuare la collaborazione scientifica di cui all'art. 2 anche tramite specifici accordi attuativi, approvati di volta in volta dai competenti organi delle Parti, che potranno riguardare, ad esempio, le seguenti fattispecie:

- attività di supporto alla didattica;
- attività di ricerca, consulenza e/o formazione commissionate;
- partecipazione a bandi nazionali/internazionali di sostegno finanziario.

Le attività di collaborazione scientifica di cui al precedente art. 2 saranno, di volta in volta, definite mediante la stipula di appositi accordi fra le Parti che saranno approvati dai rispettivi organi di governo. Il Regolamento contrattuale degli accordi attuativi dovrà essere conforme alle disposizioni di legge vigenti, al Regolamento per la disciplina delle attività svolte a fronte di contratti, convenzioni o accordi con soggetti pubblici o privati dell'Università, dovranno tenere conto delle specifiche esigenze delle Parti, e richiameranno e rispetteranno la presente Convenzione.

Le Parti favoriranno la reciproca collaborazione attivando, a mero titolo esemplificativo, i seguenti strumenti operativi:

a) Gruppi di lavoro misti.

Costituzione di gruppi di lavoro misti per lo studio e l'analisi delle problematiche di comune interesse. Le attività possono essere svolte presso le rispettive sedi di lavoro delle Parti e i relativi risultati potranno essere resi pubblici secondo forme che verranno concordate.

b) Scambio di informazioni tra le Parti.

Per l'ANMI lo scambio di informazioni sarà finalizzato all'acquisizione di conoscenze giuridiche (giurisprudenza, dottrina ecc. ecc.) afferenti alle attività istituzionali

dell'ente medesimo, avuto riguardo, in via esemplificativa, alle rilevanti e pertinenti normative di diritto della navigazione, diritto dei trasporti, diritto internazionale.

Per l'Università lo scambio di informazioni sarà finalizzato all'acquisizione di conoscenze relative alle problematiche marittime – interne ed internazionali – quali safety e security, ricerca e soccorso in mare, nonché alle esperienze dell'ANMI nel quadro della sua attività istituzionale e di quella dei suoi associati.

Lo scambio di informazioni tra le Parti potrà essere realizzato anche attraverso testimonianze e interventi nell'ambito di convegni, corsi universitari e seminari formativi.

#### **Supporto alla didattica.**

L'ANMI dichiara la propria disponibilità a collaborare con l'Università nell'attività di supporto alla didattica secondo le disposizioni del Regolamento didattico interno.

A tale scopo si renderà disponibile, a titolo esemplificativo, a:

- mettere a disposizione le proprie competenze per la didattica dei Corsi di Studio, dei Dottorati di Ricerca, dei Master dell'Università;
- favorire lo svolgimento presso le proprie strutture di stage, tirocini curriculari, tirocini post laurea, organizzazione di convegni, giornate di studio, dibattiti, seminari;
- attivare master congiunti su tematiche di reciproco interesse;
- favorire lo svolgimento, anche in forza dei propri associati, presso le strutture universitarie di incontri e seminari rivolti a studenti e/o dottorandi di ricerca;

L'Università, ai fini dell'iscrizione a tutti i Corsi di Studio attivi in Ateneo del personale associato all'ANMI e/o dei loro coniugi e figli, in considerazione delle finalità sopra enunciate e in una prospettiva di una collaborazione con l'Associazione, si renderà disponibile ad assicurare – fin dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione senza necessità di ulteriori accordi attuativi – una riduzione del 30%

del contributo onnicomprensivo previsto dal Regolamento Tasse e contributi per l'anno accademico 2021/2022 e anni successivi. La riduzione non riguarderà la tassa regionale sul diritto allo studio e l'imposta di bollo virtuale.

L'iscrizione avverrà secondo le norme universitarie in vigore e l'agevolazione di cui al precedente punto sarà accordata previa presentazione di idonea documentazione attestante la qualifica di associato ANMI e/o coniuge e/o figlio di associato.

In favore dei medesimi soggetti di cui al precedente punto saranno valutati e riconosciuti, secondo le vigenti norme ordinarie, anche interne, dell'Università, gli eventuali esami sostenuti e superati positivamente in percorsi universitari pregressi.

L'Università si impegna ad attuare il riconoscimento, ex art. 14 della legge n° 240 del 30 dicembre 2010, fino a un massimo di 12 CFU, delle conoscenze e delle abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia. Il riconoscimento dovrà essere effettuato esclusivamente sulla base di competenze dimostrate da ciascun studente.

I riconoscimenti di cui sopra dovranno essere deliberati dal competente Consiglio di Corso di Studio, previa istanza degli interessati. L'Università, nel valutare i titoli presentati, seguirà i criteri di congruità degli stessi in relazione sia agli obiettivi formativi del Corso di Studio, per il quale si prevede il riconoscimento dei crediti, sia agli obiettivi delle singole attività formative.

L'ANMI si impegna a favorire le iscrizioni dei propri associati e/o loro coniugi e/o figli, dando la più ampia diffusione alla presente Convenzione.

**Attività di ricerca, consulenza e formazione commissionata:**

Le Parti potranno stipulare accordi specifici, nell'ambito della collaborazione di cui all'art. 2, per lo svolgimento, a titolo esemplificativo, delle seguenti attività:

- rendere accessibile, per studenti, personale docente, ricercatore, le strutture di cui

ha la disponibilità (attrezzature, macchinari, laboratori, biblioteche ecc. ) per lo svolgimento di elaborati e lavori di tesi, completare la formazione accademica e professionale di studenti, specializzandi e dottorandi nel settore specifico, secondo le concrete circostanze; analoga disponibilità è manifestata dall'Università nei confronti del personale associato ANMI e dei loro coniugi e figli;

- attività di consulenza giuridica nelle materie di interesse dell'ANMI;
- attività di formazione svolte dall'Università per conto dell'ANMI finalizzata all'aggiornamento professionale degli associati.

**Partecipazioni a bandi nazionali/internazionali di sostegno finanziario:**

Le Parti si rendono disponibili a partecipare congiuntamente a bandi nazionali e/o internazionali di sostegno a progetti proposti dal sistema delle imprese e/o della ricerca, ai fini dell'ammissione al finanziamento di progetti specifici di interesse comune. Nell'eventualità di una concessione di un intervento di sostegno finanziario nazionale/internazionale, le Parti condurranno il progetto nel rispetto e secondo il bando e/o disciplinare di regolazione dell'intervento di sostegno finanziario e secondo la concreta valutazione delle circostanze. La mancata ammissione ad un intervento di sostegno finanziario nazionale/internazionale non potrà e/o dovrà costituire preclusione alla continuazione della collaborazione tra le Parti.

**Art. 4 Responsabili scientifici della Convenzione**

L'Università indica quale referente e responsabile della presente Convenzione il prof. Marco Badagliacca, afferente al Dipartimento di Economia e Giurisprudenza dell'Università - Settore Scientifico Disciplinare IUS/06 (Diritto della Navigazione) e Responsabile del Laboratorio di ricerca "Progetto Professione Mare, Porti e Trasporti".

L'ANMI indica quale proprio referente e responsabile della presente Convenzione  
l'Amm. Sq. (r) Pierluigi Rosati.

#### **Art. 5 Proprietà e diffusione dei risultati**

Eventuali risultati scaturenti dalla cooperazione, nelle more della stipulazione degli accordi attuativi, resteranno di proprietà comune delle Parti, che ne disciplineranno di comune accordo l'uso e la divulgazione, anche ai sensi del successivo art. 6.

La proprietà dei beni materiali e immateriali prodotti nel contesto dello svolgimento delle attività oggetto degli accordi attuativi e le forme di diffusione, formeranno oggetto di apposita regolamentazione all'interno dei contratti attuativi medesimi.

#### **Art. 6 Uso reciproco del marchio, del nome, di prerogative di legge e di altri beni materiali e immateriali**

L'utilizzazione del nome e/o logo delle Parti si intende regolata nel rispetto del Codice Civile e del Codice della proprietà industriale, con il consenso della parte che ne ha il diritto esclusivo.

#### **Art. 7 Utilizzo delle informazioni e tutela della riservatezza**

L'utilizzo delle informazioni scambiate dalle Parti è sottoposto all'obbligo di citarne la fonte. Le Parti si impegnano a non divulgare a terzi, senza previo accordo, i dati e le elaborazioni oggetto della presente Convenzione.

#### **Art. 8 Responsabilità**

La responsabilità civile per danni che dovessero derivare a persone o cose dall'esecuzione delle attività oggetto degli accordi attuativi della presente

Convenzione, sarà regolata negli stessi.

#### **Art. 9 Aggravi finanziari**

La presente Convenzione non comporta aggravi finanziari per le Parti.

Gli oneri di organizzazione ed esecuzione delle attività di cui all'art. 3 saranno regolati nei singoli accordi attuativi.

#### **Art. 10 Esecuzione delle prestazioni**

Le Parti si impegnano a svolgere le rispettive funzioni e ad eseguire le prestazioni oggetto della presente Convenzione nel rispetto dei principi di lealtà e correttezza senza arrecare alcun pregiudizio alla controparte.

La violazione di tali principi comporta la facoltà della parte adempiente di risolvere di diritto la presente Convenzione.

#### **Art. 11 Facoltà di recesso**

Le Parti potranno recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione di Posta Elettronica Certificata - PEC, da inviarsi almeno 30 giorni prima.

Lo scioglimento della presente Convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati dai relativi atti.

#### **Art. 12 Durata e rinnovo della Convenzione**

La presente Convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data della stipula ed è escluso il rinnovo tacito.

Alla scadenza potrà essere rinnovata previa approvazione degli organi deliberanti

delle Parti, almeno 60 giorni prima della scadenza.

#### **Art. 13 Copertura assicurativa**

L'Università garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente Convenzione nonché degli studenti/laureandi/dottorandi/partecipanti a programmi Master che potrebbero frequentare i locali dell'ANMI per lo svolgimento di stage o tesi.

L'ANMI garantisce analoga copertura ai propri dipendenti, borsisti o collaboratori impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

#### **Art. 14 Salute e sicurezza del lavoro**

Le Parti si impegnano a garantire e applicare le condizioni di sicurezza e di igiene sui luoghi di lavoro nel rispetto della vigente normativa di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i..

#### **Art. 15 Trattamento dei dati personali**

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare, custodire nel rispetto della riservatezza i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento delle attività in qualunque modo riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 e successivo D. Lgs. n. 101/2018.

#### **Art. 16 Controversie**

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa

nascere dall'interpretazione della presente Convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo, la vertenza sorta in relazione alla presente Convenzione sarà di competenza del Foro di Cassino.

In ogni caso è escluso il ricorso all'arbitrato.

#### Art. 17 Registrazione e spese

La presente Convenzione, sottoscritta in duplice esemplare, sarà registrata in caso d'uso. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della Parte che ne farà richiesta.

Cassino, 26 APR. 2021

Roma, 20 MAG 2021

Per l'Università

Per l'ANMI

Il Rettore

Il Presidente

Prof. Giovanni Betta

Amm. Sq. (r) Pierluigi Rosati

